



**OGGETTO: SERVIZI TECNICI per la Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità etc., ai sensi dell'art. 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di “Miglioramento della Mobilità: Ri-funzionalizzazione ed Adeguamento dell'asse Via Magna Graecia”– importo intervento € 6.500.000,00.**

CUP: H46G18000070003

CIG : 77532887A8

## FAQ CHIARIMENTI

**Chiarimento n. 1: CHIARIMENTI PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA VIA MAGNA GRAECIA - CIG: 77532887A8**

Considerato che l'art. 86 (Mezzi di prova), comma 4, del D.Lgs. 50/2016, riporta quanto segue: “ *Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante*”.

Considerato che la norma deve essere interpretata favorendo, tra tutti i possibili significati, quello che impone il costo minore per gli operatori economici, evitando la creazione di ostacoli impropri alla partecipazione, poiché adeguare il livello di copertura assicurativa al valore richiesto dal bando al capo III.2.2 risulta particolarmente onerosa per i concorrenti (così anche il TAR BRESCIA 27 febbraio 2017 n. 282),

si chiede a codesta stazione appaltante

se sia possibile utilizzare gli “altri mezzi di prova ” indicati nell'allegato XVII, parte I, in particolare facendo riferimento al fatturato globale, che ai sensi dell'art. 83, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 “ *non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto*”.

**Risposta Chiarimento n. 1**

Il bando di gara prevede che la capacità economico finanziaria, di cui all'art. 83 comma 1 lette. b) del d.lgs. 50/2016. Lo stesso decreto (art. 83, comma 7) specifica che “...

la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, [...], utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.” e prevede (art. 86, comma 1) che “[...] Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie”. Inoltre (art.

---

86, comma 4) “Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”

Al riguardo, giurisprudenza corrente e Autorità, ritengono che il requisito di cui trattasi “.. non possa essere considerato quale requisito rigido, stante la necessità di contemperare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gara d'appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate.

Ciò premesso, il concorrente che per fondati motivi (da specificare per iscritto con dichiarazione, da rendere ai sensi del DPR 445/2000, da inserire nella busta telematica della documentazione amministrativa) non è in grado di presentare le “referenze” chieste, come previsto dalla norma richiamata, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento di prova tra quelli di seguito indicati:

- a) comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale annuo per gli ultimi tre esercizi disponibili, in base alla data di costituzione o di avvio dell'attività dell'operatore economico.

(In sede di verifica delle dichiarazioni rese in gara sarà chiesto al concorrente di presentare la documentazione comprovante il possesso del requisito dichiarato ai sensi dell'art. 86 comma 4 d.lgs. 50/2016.)

Inoltre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 d.lgs. 50/2016, si evidenzia che il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

**Chiarimento n. 2: CHIARIMENTI PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA VIA MAGNA GRAECIA - CIG: 77532887A8**

Considerato che al capo III.2.2 del Bando di gara ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del D-Lgs. 50/2016), il requisito richiesto è “ *un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo minimo pari ad almeno il 85% del valore dell'opera da dirigere (85% di € 4.971.715,50)* ”.

Considerato il principio del *favor participationis* in forza del quale la norma deve essere interpretata favorendo, tra tutti i possibili significati, quello che impone il costo mino-

---

re per gli operatori economici, evitando la creazione di ostacoli impropri alla partecipazione,

Si chiede a codesta stazione appaltante

se sia possibile dichiarare, in fase di gara, che il livello adeguato di copertura assicurativa sarà raggiunto anche per gradi, e con una pluralità di strumenti negoziali (così anche il TAR BRESCIA 27 febbraio 2017 n. 282), ed in particolare se sia possibile presentare una dichiarazione di impegno ad adeguare la polizza documentando l'estensione della stessa solo in caso di aggiudicazione, in quanto in fase di gara risulterebbe non necessario aggravare con oneri ulteriori il concorrente ma divenendo necessaria solo al momento dell'aggiudicazione.

**Risposta Chiarimento n. 2:**

Poiché tra più interpretazioni possibili in base alla lettera della norma deve essere preferita quella che impone il costo minore per gli operatori economici, evitando la creazione di ostacoli impropri alla partecipazione, si ritiene che il livello adeguato di copertura assicurativa possa essere raggiunto anche per gradi, e con una pluralità di strumenti negoziali. Pertanto, si deve escludere che la norma richieda necessariamente l'allegazione di un nuovo contratto di assicurazione, con un massimale già adeguato al valore dell'appalto. La produzione di un simile documento, onerosa per i concorrenti, sarebbe del tutto superflua nel corso della gara, mentre assume la massima importanza al termine della stessa, quando occorre tutelare l'interesse pubblico all'immediato avvio del servizio o della fornitura.

**Chiarimento n. 3: Richiesta di chiarimenti**

In riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui al punto III.2.2) del Bando di gara e 3.2.2 del Disciplinare di gara e relativi alla capacità economica e finanziaria si chiede di chiarire se, in caso di costituendo RTP, il raggiungimento dell'importo minimo della copertura assicurativa pari a € 4.225.958,18 possa essere raggiunto: capogruppo con polizza che copre il 51% (quota maggioritaria del requisito), mandanti coprono il restante 49%; ovvero capogruppo con polizza che copre la % di partecipazione alla gara e mandanti che coprono la restante parte sempre corrispondente alla quota di partecipazione. Inoltre, si chiede di chiarire se, in caso di società di ingegneria costituite da meno di cinque anni, la copertura assicurativa dei direttori tecnici può essere considerata valida e sommata per il raggiungimento del requisito. Infine, e in alternativa, si chiede di chiarire se può essere considerato valido ai fini del rispetto del requisito, l'impegno della società assicuratrice ad incrementare il massimale di copertura della polizza professionale già in essere.

**Chiarimento n. 3**

Nei raggruppamenti temporanei di professionisti i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando l'obbligo in capo alla mandataria di possedere i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna mandante.

Per la seconda parte del quesito vedi risposta al quesito n. 2

**Chiarimento n. 4: RICHIESTA CHIARIMENTO punti 3.2.2 e 3.2.3.a) e b) del Disciplinare di Gara**

---

Con riferimento ai punti 3.2.3.a) e 3.2.3.b) del Disciplinare di gara si chiede di verificare/chiarire la correttezza del decennio di riferimento ivi indicato (2008-2017), essendo il bando pubblicato sulla GU 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n.6 del 14/01/2019. E allo stesso modo, il triennio di riferimento per il personale tecnico per i soggetti organizzati in forma societaria (punto 3.2.3.c) resta il 2015-2017?

Con riferimento alla copertura assicurativa contro i rischi professionali (punto 3.2.2), nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, l'importo minimo richiesto può essere raggiunto cumulando i massimali delle polizze "RC professionale" in corso di validità di ciascun componente? In tal caso il capogruppo deve comunque possedere il requisito in misura maggioritaria?

Diversamente basta l'unica polizza del capogruppo con funzioni di D.L. per il massimale indicato a copertura di tutto il raggruppamento?

**Chiarimento n. 4:**

Con riferimento ai punti 3.2.3.a) e 3.2.3.b) del Disciplinare di gara il decennio da far riferimento è 2009-2018. E allo stesso modo, il triennio di riferimento per il personale tecnico per i soggetti organizzati in forma societaria (punto 3.2.3.c) è 2016-2018.

Con riferimento alla copertura assicurativa contro i rischi professionali (punto 3.2.2), nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale vedasi la risposta del Quesito n. 3.

Il Responsabile dell'Area VI e RuP  
Dott. Ing. Giovanni Vito Bello

